

DELIBERA N. 20 DEL 22.02.2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZIO omissis/ATER TREVISO (TAR Veneto).

Il Direttore relaziona.

A norma dell'art. 16, Reg. Regionale n. 4/2018 è previsto che l'esercizio del diritto di subentro in alloggio ERP a seguito di decesso dell'assegnatario possa essere esercitato dai componenti del nucleo familiare, purché sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 25 della L.R. n. 39/2017 ed in assenza delle cause che determinino l'annullamento o la decadenza di cui agli articoli 31 e 32 di cui alla Legge medesima.

L'art. 25, co. 2, lett. c), della L.R. n. 39/2017 prevede quale requisito per l'assegnazione di alloggio ERP di *“non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.*

Tale condizione deve sussistere, a norma dell'art. 25, co. 3, L.R. 39/2017: *“anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. [...]”.*

Con nota prot. aziendale n. **omissis**, a seguito del decesso del marito assegnatario, Sig. **omissis**, avvenuto il **omissis**, la coniuge Sig.ra **omissis** presentava richiesta di subentro e voltura del contratto.

All'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Gestionale, nell'ambito del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, avviato per la verifica dei requisiti di cui all'art. 25, L.R. V. 39/2017 e dell'assenza di cause determinanti l'annullamento o la decadenza, come da nota prot. n. **omissis** trasmessa alla richiedente, era emersa la carenza del suddetto requisito, in quanto la deducente risultava proprietaria di una quota del 100% di immobile sito nel Comune di **omissis** e per la quota del 50% di immobile sito nel Comune di **omissis**.

Veniva dunque introdotto un contraddittorio con l'istante, mediante comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta rispetto ai quali l'interessata presentava le proprie osservazioni.

Al termine del procedimento, con Decreto del Direttore n. **omissis**, notificato con prot. n. **omissis** a mezzo raccomandata ricevuta in data 24/11/2023, veniva disposto il diniego al subentro per i motivi già dedotti ed intimato il rilascio entro 6 mesi.

In data 23/01/2024 l'avv. **omissis**, giusta procura alle liti conferita dalla Sig.ra **omissis**, ha notificato ricorso per l'annullamento previa sospensione del decreto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, acquisito al prot. aziendale n. **omissis**.

Tutto ciò esposto, si ritiene necessario incaricare un legale per la tutela e la difesa dell'Azienda nel contenzioso in oggetto che, per garantire una certa rotazione negli incarichi e considerata l'elevata competenza professionale, è stato individuato negli avv.ti Giorgia Baldan del foro di Padova con studio in Piazza De Gasperi, 50 - 35131 - Padova (PD) (CF: **omissis**) unitamente all'avv. Marco Serena del foro di Treviso, con studio in Via Barbaro 1 - 31100 - Treviso (TV) (C.F.: **omissis** – P.IVA: **omissis**).

Gli Avvocati, sentiti dagli Uffici aziendali, hanno fornito il preventivo di massima con nota del 05/02/2024, acquisita al prot. aziendale n. **omissis**, dell'importo onnicomprensivo di € 10.000.=, oltre rimborso spese generali, CPA 4%, IVA 22%, e oltre attività e spese al momento non quantificabili. Viene richiesto il versamento di € 5.000,00.= a titolo di acconto all'atto del conferimento dell'incarico e il saldo entro 15 gg. dalla conclusione della pratica (anche in via transattiva).

Vista l'urgenza della presa in gestione della pratica, a causa della richiesta di sospensione del decreto, il Presidente ha già provveduto a sottoscrivere in data 08/02/2024 procura alle liti ai legali sopra indicati.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione:

vista la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 maggio 2021, n. 30;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 73;

vista la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021;

visto lo Statuto dell'ATER di Treviso approvato con delibera n. 10 del 26/02/2019 del C.d.A., e s.m.i.;

vista la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022;
su proposta e con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell'atto;
visto il parere di regolarità contabile dell'Ufficio contabilità;
a voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare gli avv.ti GIORGIA BALDAN del foro di Padova con studio in Piazza De Gasperi, 50 - 35131 - Padova (PD) (CF: **omissis**) unitamente all'avv. MARCO SERENA del foro di Treviso, con studio in Via Barbaro 1 - 31100 - Treviso (TV) (C.F.: **omissis** – P.IVA: **omissis**) per la tutela e la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto dalla Sig.ra **omissis**, attribuendo apposito mandato alle liti, conferendo ogni potere di legge e d'uso, con facoltà di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire e chiamare in causa terzi nonché eleggere domicilio presso uno Studio professionale di sua scelta, il tutto nei termini di cui al preventivo presentato 05/02/2024, acquisita al prot. aziendale n. **omissis**, dell'importo onnicomprensivo di € 10.000,00.=, oltre rimborso spese generali, CPA 4%, IVA 22%, e oltre attività e spese al momento non quantificabili;
3. di autorizzare il versamento di € 5.000,00.= a titolo di acconto;
4. di dare atto che il presente provvedimento va comunicato all'Ufficio contabilità;
5. di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all'approvazione del presente provvedimento.